



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 2 agosto 2011

Seduta pubblica Sessione II ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 32

Presidente Rosario Monteleone

Consigliere Segretario Giacomo Conti

O.d.g. n. 371

Deliberazione n. 18

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO –
VARIANTE DI SALVAGUARDIA DELLA FASCIA COSTIERA.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso:

che con deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2009, n. 940 (Piano territoriale di coordinamento paesistico. Adozione della variante di salvaguardia della fascia costiera) come integrata con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2009, n. 1006 (Variante di salvaguardia della fascia costiera del PTCP), è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69 e 76 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, la variante di salvaguardia della fascia costiera del PTCP, nelle more dell'adeguamento complessivo del PTCP, previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale è stata avviata l'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota del 7 maggio 2009;

che le sopracitate deliberazioni della Giunta regionale 940/2009 e 1006/2009 e i relativi allegati grafici e normativi sono stati trasmessi agli ottantadue Comuni liguri interessati dalla variante per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione degli atti ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi avesse interesse ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per l'espressione del parere comunale e della pronuncia contestuale sulle osservazioni presentate mediante deliberazione consiliare da trasmettere alla Regione, a norma del combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della l.r. 6/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di tre mesi dalla data di ricevimento degli atti della variante in argomento;

che al contempo, con le sopracitate deliberazioni, è stata avviata la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente trasmissione della variante e del rapporto preliminare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, alle Amministrazioni provinciali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, alla Direzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL), ai Parchi naturali regionali del Beigua, di Portofino, di Montemarcello-Magra, al Parco nazionale delle Cinque Terre, all'Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury, all'Area marina protetta del Promontorio di Portofino, all'Area protetta locale del Parco delle Mura di Genova, all'Area marina protetta delle Cinque Terre, all'Area marina protetta Isola di Bergeggi, alle Aree protette provinciali Savonesi, alla Riserva naturale regionale di Bergeggi, alla Riserva naturale regionale Isola Gallinara, alla Riserva naturale regionale di Rio Torsero e al Dipartimento Ambiente della Regione Liguria;

che, successivamente, con deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2009 n. 1376 (Deliberazione della Giunta regionale n. 940/2009 integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2009 (Variante di salvaguardia della fascia costiera del PTCP); modifiche degli elaborati grafici e integrazioni delle disposizioni normative) sono state apportate modifiche degli elaborati grafici e integrazioni delle disposizioni normative della variante riguardante essenzialmente: a) alcuni casi di non corrispondenza tra le previsioni di riclassificazione di regime paesistico con l'effettivo stato dei luoghi ovvero con il regime paesistico attribuito ad aree contigue aventi caratteristiche analoghe; b) alcuni casi di non corrispondenza tra le previsioni di riclassificazione del regime paesistico introdotte dalla variante con le previsioni di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi già adottati o approvati o in avanzata fase di istruttoria sulla base di precedenti valutazioni favorevoli già espresse;

che, successivamente, si è provveduto alla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale 1367/2009 e relativi allegati ai Comuni interessati e agli Enti sopracitati per esperire sia gli adempimenti di pubblicità - partecipazione ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, sia gli adempimenti ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'adozione della variante di salvaguardia del PTCP, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 940/2009 (integrata con deliberazione della Giunta

regionale 1006/2009), è stata data notizia sui giornali quotidiani Il Secolo XIX e La Repubblica – edizione Genova del 2 agosto 2009, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 12 agosto 2009 – Parte IV, e della successiva adozione, con deliberazione della Giunta regionale 1376/2009, delle modifiche degli elaborati grafici e delle integrazioni delle disposizioni normative della variante in oggetto, è stata altresì data notizia sui medesimi giornali quotidiani Il Secolo XIX e La Repubblica – edizione Genova del 25 ottobre 2009, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 4 novembre 2009 – Parte IV;

che, inoltre, per assicurare la massima partecipazione al procedimento di variante in oggetto, la deliberazione della Giunta regionale 940/2009, come integrata con deliberazione della Giunta regionale 1006/2009, la successiva deliberazione della Giunta regionale 1376/2009 e i rispettivi allegati sono stati trasmessi alle Comunità montane Pollupice, Val di Vara e Argentina-Armea, agli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi e ai Collegi dei Geometri delle province di Genova, La Spezia, Imperia e Savona, all'Ordine dei Geologi della Liguria, all'A.N.C.E. Liguria – Collegio Regionale Costruttori Edili, alla Direzione Compartimentale ANAS di Genova, a Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) – Direzione programmi investimenti direttrice tirrenica nord, nonché all'Autorità di Bacino del fiume Magra e all'Autorità di Bacino regionale;

Dato atto:

che la variante di salvaguardia come sopra adottata è costituita dagli elaborati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 940/2009 (integrata con deliberazione della Giunta regionale 1006/2009) e dalla deliberazione della Giunta regionale 1376/2009 consistenti in:

- 1) relazione generale;
- 2) rapporto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale 1376/2009 contenente:
 - articolo 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);
 - articolo 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - articolo 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - articolo 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco costiero del Ponente);
- 4) serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano territoriale di coordinamento paesistico) relative alle vigenti indicazioni di livello locale, assetto insediativo (STATO ATTUALE);
- 5) serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano territoriale di coordinamento paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
- 6) fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede, (schede n.1 – 65

relative alle varianti e schede lett. A – E relative ad alcune rettifiche finalizzate ad eliminare incongruenze derivanti dalla trasposizioni cartografiche delle varianti al PTCP apportate dal Piano del Parco naturale regionale di Montemarcello – Magra approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 agosto 2001, n.41);

- 7) fascicolo contenente correzioni e modifiche riportate nel documento denominato Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1376/2009 contenente nuove schede cartografiche in scala 1:10.000, corredate da stralci cartografici in scala 1:25.000, corrispondenti per modalità di rappresentazione e numerazione a quelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale 940/2009 e riportanti:
- numero della variante, scheda in scala 1:10.000 e tavola in scala 1:25.000 come da deliberazione della Giunta regionale 940/2009;
 - gli areali di identificazione della correzione o modifica apportata, delimitati con perimetro di colore azzurro e contrassegnati da lettere;
 - i perimetri di zonizzazione corretti o modificati, in scala 1:10.000 e in scala 1:25.000;

Preso atto:

che complessivamente agli ottantadue Comuni interessati dalla variante in oggetto sono state presentate n. 352 osservazioni da parte di privati e varie associazioni, di cui 28 fuori termine; e in particolare: 306 osservazioni avverso la deliberazione della Giunta regionale 940/2009 (integrata con deliberazione della Giunta regionale 1006/2009), di cui 26 fuori termine, e n. 46 osservazioni avverso la deliberazione della Giunta regionale 1376/2009, di cui 2 fuori termine;

che, inoltre, le principali associazioni ambientaliste, audite dalla Giunta regionale in data 16 e 22 novembre 2010, anche ai sensi dell'articolo 144, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno fatto pervenire, con nota del 6 dicembre 2010, il loro ulteriore parere congiunto a seguito dell'audizione;

che il Comune di Pieve Ligure ha trasmesso, con nota del 6 dicembre 2010, una integrazione del parere già trasmesso per segnalare un possibile errore materiale;

che, inoltre, alla stregua di una mera segnalazione sono pervenute direttamente alla Regione la nota del 13 settembre 2010 della Società Intertech S.p.A. concernente le previsioni della variante in oggetto relative al Comune di La Spezia e la nota del 2 novembre 2009 della lista civica "Identità per il futuro" del Consiglio Comunale di San Lorenzo al Mare di trasmissione della posizione sostenuta nel contesto della discussione consiliare, poi sfociata nel parere reso con deliberazione del Consiglio comunale del 27 ottobre 2009, n. 39;

che il Comune di Rapallo ha trasmesso, con nota del 16 giugno 2010, una specificazione della posizione comunale già espressa integrativa delle osservazioni e, con ulteriore nota del 30 giugno 2010, gli elaborati relativi ad un progetto di riordino della viabilità che interessa una piccola porzione marginale dell'area classificata PU dalla variante volta a segnalare l'esigenza di stralciare dal perimetro del PU la fascia interessata dal ridetto progetto di riordino della viabilità;

che, da ultimo, il dirigente del Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, con nota prot. IN/2011/6768 del 21 marzo 2011, ha chiesto: a) di riconsiderare il regime ME apposto relativamente alla colonia di Marinella, di proprietà regionale, e di ripristinare il regime ID TR TU originario, in considerazione dei programmi regionali di valorizzazione del bene; b) di valutare la possibilità di ripristinare l'originario regime IS MA sull'area del golf di Rapallo, di proprietà regionale;

che, durante l'esame degli atti per l'espressione del parere del Comitato Tecnico Regionale, è emerso, nella seduta del 16 febbraio 2011, un errore nella perimetrazione della variante in oggetto relativamente all'area classificata PU in Comune di Rapallo, nel senso che è stata compresa anche un'area marginale posta in sponda destra del torrente Boate esterna al perimetro del golf e caratterizzata da stato di degrado che non è opportuno assoggettare al regime paesistico di tipo PU, bensì ripristinare il regime normativo previgente (IS MA);

che le suddette osservazioni di privati e di associazioni, i pronunciamenti dei Comuni su di esse, anche ai sensi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati esaminati ed istruiti dagli uffici e che gli esiti di tale istruttoria sono sintetizzati:

- a) nella scheda descrittiva (fascicolo "Osservazioni di privati e associazioni, pareri comunali, apporti di altri Enti - Schede di sintesi e valutazione" – "Documento A") che contiene, per ogni Comune e per ciascuna delle deliberazioni di adozione (deliberazione della Giunta regionale 940/2009 integrata con deliberazione della Giunta regionale 1006/2009 e deliberazione della Giunta regionale 1376/2009) la data di notifica della variante, il periodo di pubblicazione, il numero delle osservazioni pervenute, gli estremi di adozione e di trasmissione alla Regione della deliberazione di espressione del parere comunale e della pronuncia sulle osservazioni pervenute con accanto la rispettiva valutazione regionale. In tale "Documento A" sono inoltre comprese le schede contenenti la sintesi e la valutazione regionale sotto il profilo paesistico territoriale degli apporti collaborativi di altri Enti, ivi compresi quelli che hanno trasmesso il proprio parere anche ai sensi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nella scheda cartografica (fascicolo "Osservazioni di privati e associazioni, pareri comunali, apporti di altri Enti - Schede cartografiche" – "Documento B") recante la localizzazione dei mappali o degli areali a cui le osservazioni, i pareri comunali e gli apporti collaborativi di altri Enti si riferiscono;

che, inoltre, gli apporti dei vari Enti cui è stato inviato il rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto del direttore del Dipartimento Ambiente del 25 gennaio 2010, n. 38 e il decreto del dirigente del Settore V.I.A. del 29 marzo 2010, n. 670 con le schede relative sono riportati nel "Documento C",

che la documentazione di cui sopra (Documenti "A", "B" e "C") è allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

che rispetto alle osservazioni presentate ai Comuni ed agli apporti di altre amministrazioni sono proposti i seguenti giudizi sintetici, applicando i criteri di valutazione di seguito rispettivamente esposti:

- a) **NON LUOGO A PROVVEDERE**, quando il contenuto dell'osservazione e/o del parere:
 1) si riferisce ad argomenti che esulano dal campo preso in considerazione dalla variante in oggetto; 2) si riferisce ad aspetti già contemplati nella variante adottata con deliberazione della Giunta regionale 940/2009 (integrata con deliberazione della Giunta regionale 1006/2009), ma superati dalle modifiche introdotte con deliberazione della Giunta regionale 1376/2009;
- b) **SI CONDIVIDE** (parzialmente o totalmente), ovvero **NON SI CONDIVIDE**, quando i contenuti delle osservazioni ed i pareri comunali sono stati valutati nel merito sulla base di specifiche motivazioni espresse riguardo a ciascuno di essi;

che in particolare le proposte indicate sub lettera b) derivano, in sostanza, dall'applicazione del criterio generale dell'accoglimento delle sole osservazioni o pareri od apporti che siano volti a pervenire ad un miglioramento degli specifici contenuti della variante in oggetto, in relazione sia alle finalità sue proprie sia all'esigenza di conferire alla relativa normativa di attuazione i necessari requisiti di chiarezza e di univocità applicativa;

Considerato:

che a seguito dell'istruttoria degli Uffici sono emerse le seguenti proposte di modifiche/integrazioni agli elaborati grafici della variante sulle quali è stato già acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011 (come da schede di dettaglio in scala 1:10000) sintetizzate nei termini di seguito riportati:

PROVINCIA DI IMPERIA

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE BORDIGHERA lett. A scheda n. 3 tav. 62 | IS MA | IS CE | IS MA CPA |
| COMUNE BORDIGHERA lett. B scheda n. 3 tav. 58- 62 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE BORDIGHERA lett. C scheda n. 3 tav. 62 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE CERVO lett. A scheda n. 21 tav. 56 | ANI MA | ANI CE | ID MA |
| COMUNE CERVO lett. B scheda n. 21 tav. 56 | ANI MA | ANI CE | IS CE |
| COMUNE CIPRESSA lett. A scheda n. 13 tav. 59 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE IMPERIA lett. A scheda n. 15 tav. 59 | IS MA | IS MA Saturo | NI CO |
| COMUNE OSPEDALETTI lett. A scheda n. 3-4 tav. 58 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE OSPEDALETTI lett. B scheda n. 3-4 tav. 58 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE OSPEDALETTI | IS MA | IS MA Saturo | IS MA CPA |

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| lett. C scheda n. 4 tav. 58 | | | |
| COMUNE POMPEIANA lett. A scheda n. 11-12 tav. 59 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE POMPEIANA lett. B scheda n. 11-12 tav. 59 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE POMPEIANA lett. C scheda n. 11-12 tav. 59 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE SAN REMO lett. A scheda n. 8-9 tav. 58 | IS MA | IS MA Saturo | IS MA |
| COMUNE SAN REMO lett. B scheda n. 8 tav. 59 | IS MA | IS CE | AI MA |
| COMUNE SAN REMO lett. C scheda n. 5-6 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE SAN REMO lett. D scheda n. 9 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE SANREMO lett. E scheda n. 7 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE SANREMO lett. F scheda n. 7-9-10 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE SANREMO lett. G scheda n. 7-9-10 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE SANREMO lett. H scheda n. 8 tav. 58 | TU | SU | PU |
| COMUNE SANREMO lett. I scheda n. 5 tav. 58 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE SANREMO lett. L scheda n. 5-6 tav. 58 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE SANREMO lett. M scheda n. 8 tav. 58 | IS MA | IS CE | PCP |
| COMUNE SANREMO lett. N scheda n. 5 tav. 58 | TU | SU | TU |
| COMUNE SANREMO lett. O scheda n. 4-5 tav. 58 | IS MA | IS MA Saturo | NI MA |
| COMUNE SANREMO lett. P scheda n. 6 tav. 58 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE S. STEFANO al M lett. A scheda n. 11 tav. 59 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE S. STEFANO al M lett. B scheda n. 11-13 tav. 59 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE TAGGIA lett. A scheda n. 10 tav. 58-59 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE TAGGIA lett. B scheda n. 10 tav. 59 | IS MA | ANI MA | ANI TR ID |
| COMUNE TAGGIA lett. C scheda n. 9 tav. 58-59 | TU | PCP | TU |
| COMUNE TERZORIO lett. A scheda n. 11-12 tav. 59 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE TERZORIO lett. B scheda n. 11-12 tav. 59 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE VALLECROSA lett. A scheda n. 2 tav. 61 | ANI MA | IS CE | IS MA CPA |

PROVINCIA DI SAVONA

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE ALASSIO lett. A scheda n. 24 tav. 48 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE ALASSIO lett. B scheda n. 24 tav. 48 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE ALASSIO lett. C scheda n. 25 tav. 49 | ANI MA | ANI CE | ANI MA |
| COMUNE ALBISOLA SUP. lett. A scheda n. 38 tav. 24 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE BALESTRINO lett. A scheda n. 29 tav. 40 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE BERGEGGI lett. A scheda n. 36 tav. 32 | IS MA | IS MA CPA | ID MA |
| COMUNE BORGHETTO S.S. lett. A scheda n. 28-29 tav. 40 | ANI MA | ANI CE | IS MO B |
| COMUNE CERIALE lett. A scheda n. 27 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE CERIALE lett. B scheda n. 27 tav. 49 | IS MA | IS MA CPA | ID MO A |
| COMUNE CERIALE lett. C scheda n. 27 tav. 40 | ANI MA | ANI CE | ANI MA |
| COMUNE CERIALE lett. D scheda n. 27 tav. 40 | ANI MA | ANI CE | IS MA |
| COMUNE GIUSTENICE lett. A scheda n. 31 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE LAIGUEGLIA lett. A scheda n. 22 tav. 56 | ANI MA | ID MA | ANI CE |
| COMUNE LOANO lett. A scheda n. 30 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE LOANO lett. B scheda n. 30 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE PIETRA LIGURE lett. A scheda n. 30 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE PIETRA LIGURE lett. B scheda n. 30 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE PIETRA LIGURE lett. C scheda n. 30-31 tav. 40 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA IS MA |

PROVINCIA DI GENOVA

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE ARENZANO lett. A scheda n. 42 tav. 15 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE CHIAVARI lett. A scheda n. 52-53 tav. 26-27 | MODIFICHE AL TRACCIATO DELL'AURELIA SU INDICAZIONE DEL COMUNE | | |
| COMUNE GENOVA lett. A scheda n. 42 tav. 15 | IS MA | IS MA CPA | IS MA |
| COMUNE GENOVA lett. B scheda n. 42 tav. 15 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE GENOVA lett. C scheda n. 45 tav. 25 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE LAVAGNA lett. A scheda n. 53 tav. 27 | MODIFICHE AL TRACCIATO DELL'AURELIA SU INDICAZIONE DEL COMUNE | | |
| COMUNE PIEVE LIGURE lett. A scheda n. 46 tav. 25 | IS MA | IS MA Saturo ID MA | IS MA |
| COMUNE RAPALLO lett. A scheda n. 50 tav. 26 | IS MA | ANI MA | NI CO |
| COMUNE RAPALLO lett. B scheda n. 48 tav. 26 | IS MA | IS MA Saturo | IS MA CPA |
| COMUNE RAPALLO lett. C scheda n. 49 tav. 26 | ID MO A | PU | AI MA |
| COMUNE RAPALLO lett. D scheda n. 49 tav. 26 | IS MA | PU | IS MA TU |
| COMUNE RAPALLO lett. E scheda n. 50 tav. 26 | IS MA | ANI MA | IS MA |
| COMUNE RAPALLO lett. F scheda n. 50 tav. 26 | IS MA | ANI MA | IS MA CPA |
| COMUNE RAPALLO lett. G scheda n. 49 tav. 26 | IS MA | PU | ANI MA |
| COMUNE S.MARGHERITA L. lett. A scheda n. 48 tav. 26 | TU | PU | TU |
| COMUNE S.MARGHERITA L. lett. B scheda n. 48 tav. 26 | IS MA IS MA | ANI MA IS MA Saturo | IS MA CPA IS MA CPA |

PROVINCIA DI SPEZIA

| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| COMUNE DEIVA MARINA lett. A scheda n. 57-58 tav. 34 | ANI MA | IS MA | ANI MA |
| COMUNE FRAMURA lett. A scheda n. 57-58 tav. 34 | ANI MA | IS MA | ANI MA |
| COMUNE FRAMURA lett. B scheda n. 58 tav. 34 | ANI MA | ANI CE | IS CE |
| COMUNE FRAMURA lett. C scheda n. 58 tav. 34 | ANI MA | ANI CE | IS CE |
| COMUNE FRAMURA lett. D scheda n. 58 tav. 34 | IS MA | IS MA Saturo | NI MA |
| COMUNE FRAMURA lett. E scheda n. 58 tav. 34 | IS MA | IS CE | NI MA |
| | PTCP VIGENTE | PTCP ADOTTATO | PROPOSTA di APPROVAZIONE |
| COMUNE MONTEROSSO al M. lett. A scheda n. 62 tav. 42 | IS MA | IS CE | IS MA |
| COMUNE SARZANA lett. A scheda n. 65 tav. 51, 52 modifica apportata a seguito della nota Prot. IN/2011/6768 del 21 marzo 2011 del Settore Amministrazione Generale | ID TR-TU AI CO | ME | ME ID TR TU IS MA |

che le proposte di modifiche cartografiche da apportare a seguito dell'accoglimento di osservazioni e pareri non modificano in termini significativi i dati quantitativi e la geografia del PTCP, in quanto in particolare rispetto alla superficie territoriale interessata dalla variante in oggetto, pari a circa 92 kmq (a seguito della deliberazione della Giunta regionale 1376/2009) in esito all'istruttoria si prevede il ripristino della originaria classificazione solo su circa 2 kmq, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

| D.G.R. 940 e D.G.R. 1376 | | Proposta attuale in esito all'istruttoria | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| aree sottoposte a tutela | circa 92 kmq | aree sottoposte a tutela | circa 90 kmq |
| | di cui principali categorie: | | di cui principali categorie: |
| ANI CE | 20,07 kmq | ANI CE | 19,68 kmq |
| ANI MA | 23,18 kmq | ANI MA | 19,40 kmq |
| ID CE | 0,70 kmq | ID CE | 0,70 kmq |
| IS CE | 4,15 kmq | IS CE | 4,27 kmq |
| SU | 0,33 kmq | SU | 0,31 kmq |
| PU | 5,36 kmq | PU | 5,22 kmq |
| (12 nuovi parchi oltre all'ampliamento di alcuni parchi già esistenti) | | (12 nuovi parchi oltre all'ampliamento di alcuni parchi già esistenti) | |
| IS MA Saturo | 6,67 kmq | IS MA Saturo | 5,67 kmq |
| IS MA CPA | 30,20 kmq | IS MA CPA | 33,84 kmq |
| PCP (solo aree stazioni) | 0,31 kmq | PCP (solo aree stazioni) | 0,31 kmq |

che le modifiche cartografiche alla variante in oggetto riguardano prevalentemente le seguenti tipologie:

- 1) il riconoscimento dello stato di fatto in aree già riclassificate ANI MA o IS CE (originariamente IS MA) per le quali si propone la nuova classificazione IS MA CPA (**Bordighera** – lettera A e B schede 3, tavv. 58-62; **Sanremo** – lettera C, F e G schede 5-6-7-9-10, tav.58; **Taggia** – lettera A scheda 10, tavv. 58- 59; **Terzorio** - lettera A, B scheda 11,12, tav. 59; **Pompeiana** – lettera B e C scheda 11 e 12 tav.59; **Alassio** – lettera B, scheda 24, tav.48; **Pietra Ligure** – lettera A e C scheda 30-31 tav.40; **Ceriale** – lettera A scheda 27 tav.40; **Genova** - lettera B e C scheda 42-45 tavv.15 e 25; **Rapallo** – lettera F scheda 50 tav.26);
- 2) una più puntuale e migliore definizione di alcune aree classificate IS MA Saturo, attraverso una loro parziale riclassificazione in IS MA CPA (**Ospedaletti** – lettera C scheda 4 tav.58; **Rapallo** - lettera B scheda 49 tav.26; **S. Margherita Ligure** – lettera B scheda 48 tav.26);
- 3) la riproposizione dell'originaria classificazione ANI MA su alcune aree riclassificate ANI CE (**Alassio** – lettera C scheda 25 tav.49; **Borghetto S.S.** – lettera B scheda 27 tav.40; **Ceriale** – lettera C scheda 27 tav.40);
- 4) il ripristino del previgente regime IS MA su limitate porzioni di aree che la variante riclassificava IS MA CPA o ANI MA (**Bordighera** – lettera C scheda 3 tav.62; **Cipressa** – lettera A scheda 13 tav. 59; **Ospedaletti** lettera A e B scheda 3 e 4 tav.58; **Sanremo** lettera I e L scheda 5 e 6 tav.58; **S. Stefano al M.** – lettera A e B scheda 10 tav. 58,59; **Arenzano** – lettera A scheda 42 tav.15; **Genova** – lettera A scheda 42 tav. 15; **Alassio** – lettera A scheda 24 tav. 48; **Albisola sup.** – lettera A scheda 38 tav. 24; **Balestrino** – lettera A scheda 29 tav.40; **Pompeiana** – lettera A scheda 11,12 tav.59; **Sanremo** – lettera D, E e P scheda 9-7-6 tav.58; **Giustenice** – lettera A scheda 31 tav.40; **Loano** – lettera A e B scheda 30 tav.40; **Pietra Ligure** – lettera B scheda 30 tav.40; **Rapallo** – lettera E scheda 50 tav.26);
- 5) la riclassificazione di alcune limitate aree con attribuzione alle stesse di regimi che ammettono maggiore trasformabilità rispetto al regime originario in coerenza con il regime delle aree contermini (**Imperia** – lettera A scheda 15 tav.59; **Taggia** – lettera B scheda 10 tav.59; **Rapallo** – lettera A scheda 50 tav.26) laddove l'attribuzione alle stesse del previgente regime IS MA avrebbe comportato la creazione di aree di estensione troppo limitata rispetto alla scala di rappresentazione del Piano;

Rilevato che le proposte di modifiche riportate nei precedenti punti 4 e 5 non sono tali da alterare il disegno perseguito dalla variante in oggetto ed in particolare non interrompono la continuità tra le aree ANI MA (preesistenti o introdotte dalla variante) e le aree sottoposte ai nuovi regimi introdotti dalla variante e, segnatamente, con quello IS MA CPA;

Considerato, altresì, che a seguito dell'istruttoria degli Uffici sono emerse le seguenti proposte di modifiche/integrazioni agli elaborati normativi della variante sulle quali è stato già acquisito il parere favorevole del CTR nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011 nei termini di seguito riportati:

Articolo 49 bis – IS MA SATURO

| Come adottato e modificato con DGR 1376/2009 | Proposta di approvazione |
|--|--------------------------|
| 1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento ove si verifichi che l'incremento di | IMMUTATO |

| | |
|--|--|
| densità dell'edificato e le modificazioni correlate cui si è pervenuti siano tali da aver determinato un assetto che ha raggiunto i limiti dell'insediamento sparso. | |
|--|--|

| | |
|---|----------|
| 2) Obiettivo della disciplina è evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree edificate che alterino l'equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche proprie del contesto, la morfologia del terreno e gli spazi verdi, l'insieme dei manufatti e degli elementi connotanti l'uso agricolo del suolo. | IMMUTATO |
|---|----------|

| Come adottato e modificato con DGR 1376/2009 | Proposta di approvazione |
|---|--|
| 3) Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di infrastrutturazione, se non in misura strettamente connessa alla migliore definizione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado, sempreché compatibili con gli obiettivi della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo. Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali. | <p>3) Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione, se non in misura strettamente connessa alla migliore riqualificazione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico, sempreché compatibili con gli obiettivi della presente norma, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo, da adottarsi comunque entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma, decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi edilizi residenziali.</p> <p>4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica e comunque tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno.</p> |

Articolo 49 ter - ISMA CPA

| Come adottato e modificato con DGR 1376/2009 | Proposta di approvazione |
|--|---------------------------------|
| 1) Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull'edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che | IMMUTATO |

| | |
|--|----------|
| ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri. | |
| 2) L'obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d'uso del suolo e valori identitari presenti. | IMMUTATO |

| Come adottato e modificato con DGR 1376/2009 | Proposta di approvazione |
|--|--|
| <p>3) Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata infrastrutturazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico culturale e turistico ricettiva del territorio, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio, secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al riguardo. Tali interventi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità, quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali.</p> | <p>3) Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione, se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico – culturale, nonché la funzione turistico-ricettiva, purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, possono essere specificati i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell'ambito e alle esigenze di manutenzione del territorio.</p> <p>Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi, né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità, quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali.</p> <p>3 bis) Non è ammessa l'installazione di impianti di captazione di energia solare a terra in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale.</p> <p>4) Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modifichino in modo</p> |

| | |
|--|--|
| | significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno. |
|--|--|

Articolo 79 ter – PCP

| Come adottato e modificato con DGR 1376/2009 | Proposta di approvazione |
|--|---|
| <p>1) La disciplina di cui al presente articolo si applica:</p> <p>a) al tracciato ferroviario dismesso fra i Comuni di Ospedaletti e San Lorenzo al mare;</p> <p>b) al tracciato ferroviario di prossima dismissione nei due tratti compresi tra i comuni di San Lorenzo al Mare e Andora (tratto 1) e tra i comuni di Andora e Finale Ligure (tratto 2);</p> <p>c) alle relative aree di pertinenza e agli edifici ferroviari e di servizio alla linea quali stazioni, depositi, ricoveri materiali come individuati nella cartografia di Piano con la sigla PCP (Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente) o comunque facenti parte del patrimonio FS oggetto della dismissione.</p> <p>2) Obiettivo della disciplina è:</p> <p>a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopedonale;</p> <p>b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al precedente comma 1, lettera c), in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente, nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati</p> <p>3) Sono pertanto consentiti:</p> <p>a) Sul tracciato di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), tutti gli interventi idonei alla realizzazione della pista ciclopedonale;</p> <p>b) sui manufatti e sulle aree di cui al precedente comma 1, lettera c), tutti gli interventi idonei alla valorizzazione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente comprensivo dei connessi interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica degli ambiti interessati.</p> <p>L'eventuale riutilizzo di tratti del tracciato ferroviario per funzioni differenti da quelle della pista ciclopedonale è subordinato all'individuazione e al recepimento negli strumenti urbanistici comunali e nel presente Piano di un tracciato ciclopedonale alternativo in grado di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale costiero.</p> <p>Gli interventi per il riutilizzo dei tracciati, degli edifici e delle aree di cui alle lett. b) e c) del comma 1, di prossima dismissione, sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario di approvazione regionale esteso a ciascuno dei due tratti individuati</p> | <p>IMMUTATO</p> <p>2) Obiettivo della disciplina è:</p> <p>a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopedonale;</p> <p>b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al comma 1, lettera c), in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente, nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati;</p> <p>c) il mantenimento o la ricostruzione della continuità ecologica lungo la linea costiera tra costa ed entroterra</p> <p>IMMUTATO</p> |

Ritenuto, per contro, che con riferimento all'articolo 79 bis delle Norme di Attuazione della variante, nel testo come modificato con deliberazione della Giunta regionale 1376/2009 e di seguito riportato, non emerga la necessità-opportunità di alcuna modifica:

“Articolo 79 bis

Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia.

- 1 La disciplina di cui al presente articolo si applica:
 - a) al tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all'anno 1990 e a quelli antecedenti a partire dall'impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia di piano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia);
 - b) ai tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l'arco costiero, normalmente individuati nella toponomastica locale come Via antica Romana, in parte già indicati nella cartografia di Piano con la sigla PS (Percorsi Storici).
- 2 Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell'identità e dell'immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell'immagine della Liguria.
- 3 Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui al comma 1, lettera a):
 - gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza, purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;
 - gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analogia portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili in qualsivoglia regime normativo del PTCP, purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano per i regimi in parola.
- 4 Con riferimento ai tracciati di cui al comma 1, lettera b), sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato lungo gli stessi tratti, fatti salvi quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina.
- 5 La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente articolo, l'individuazione dei tracciati di cui al comma 1, lettera a), in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui al comma 1, lettera b). Infine promuove, d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, l'aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia.”;

Evidenziato:

che il nuovo regime proposto nella riformulazione dell'articolo 49 ter (Insediamenti Sparsi Regime normativo di Mantenimento) delle Norme di Attuazione, finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA), rispetto all'articolo 49, comma 3, del PTCP

vigente – (Insediamenti Sparsi – regime normativo di MANTENIMENTO - IS MA – in cui sono ammessi *quegli interventi di nuova edificazione nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino ne' richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa*) – “non consente ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l'attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale, nonché la funzione turistico ricettiva purché a basso impatto, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotati paesistici del corridoio. Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi ne' essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali”;

che più specificamente la principale novità introdotta nella proposta di riformulazione del citato articolo 49 ter riguarda, pertanto, il connotato di episodicità della nuova edificazione ivi ammissibile, che traguarda l'obiettivo di conseguire una maggiore rarefazione dell'edificato rispetto al regime IS MA ed in particolare comporta il limite di una bassa densità insediativa, specificando la necessità che la nuova edificazione preservi la continuità degli spazi non edificati; a tal fine ne deriva la necessità che anche la nuova infrastrutturazione, in quanto elemento di interruzione della continuità del verde, sia ulteriormente circoscritta rispetto a quanto già ammissibile nelle zone IS MA e che tra gli edifici sia mantenuta una distanza congrua. Inoltre tale norma introduce una selezione delle funzioni ammissibili, indicando quelle coerenti con gli obiettivi della norma, finalizzata essenzialmente al mantenimento dei caratteri paesistici presenti e, quindi, tesa a privilegiare le attività agricole di produzione o di presidio e quelle compatibili finalizzate alla fruizione attiva del paesaggio;

che inoltre il nuovo testo dell'articolo 49 ter proposto prescrive che la nuova edificazione non sia localizzata nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità intendendosi per tali, a titolo di esempio, i crinali e le aree soprastanti i tunnel autostradali, proprio considerato che le nuove aree classificate IS MA CPA sono state individuate ritagliando corridoi di connessione tra le zone ANI MA, in genere collocate a monte dell'autostrada e la costa, e quindi in linea generale attraversano la barriera rappresentata dalla autostrada, per cui è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi indicati che tali aree siano preservate dall'edificazione, mentre con riferimento agli altri punti paesisticamente caratterizzanti, si sottolinea la necessità di una particolare attenzione in sede di valutazione dei progetti per la percezione degli interventi dalla Via Aurelia e dal Parco costiero del Ponente, introdotti dalla variante come elementi strutturali del PTCP;

che, al contempo, al fine di consentire ad ogni Comune una maggiore aderenza della norma alle specificità locali e di promuovere un diffuso aggiornamento della normativa urbanistica e paesistica, il nuovo testo dell'articolo 49 ter, comma 3, prevede che “*In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi comunque entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere meglio definiti i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell'ambito*”;

che pertanto resta affidata alle singole Amministrazioni comunali la specifica e ponderata valutazione dell'assentibilità alla luce dei limiti e criteri sopra indicati di interventi di nuova edificazione ammessi dai vigenti Piani Urbanistici per l'ambito in questione in applicazione della disciplina di salvaguardia, come sopra riformulata nell'articolo 49 ter, e segnatamente la verifica della possibilità di positiva definizione dei procedimenti di rilascio di titoli edilizi in corso alla data di adozione della variante in oggetto, fermo restando che le autorizzazioni paesistiche già rilasciate antecedentemente alla data di adozione della variante dovranno essere oggetto di conferma da parte dell'Autorità competente sulla base del nuovo regime di PTCP come approvato;

che per quanto riguarda il regime IS MA Saturo (articolo 49 bis) *“non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di nuova urbanizzazione se non in misura strettamente connessa alla migliore riqualificazione urbanistica e paesistica dell'insediamento esistente o comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico... secondo le pertinenti indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale da adottarsi comunque entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente norma decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni”* e che pertanto a differenza del regime IS MA CPA nel nuovo articolo 49 bis gli interventi di nuova edificazione (ad eccezione dei manufatti agricoli e pertinenziali ammessi dal comma 4 sono ammessi solo sulla base dell'aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, proprio in considerazione del fatto che, trattandosi di aree che hanno raggiunto una configurazione definita, i nuovi edifici, comunque connessi al superamento di situazioni di degrado urbanistico, debbono comunque essere puntualmente individuati sulla base di una precisa ricognizione della situazione esistente da adottarsi da parte del Comune e da approvarsi, a seconda dei casi, dalla Provincia o dalla Regione;

che, infine, nella proposta del testo degli articoli 49 bis e 49 ter sono state inserite norme specifiche volte a consentire la realizzazione di manufatti agricoli e pertinenziali, differenziate nei termini seguenti:

al comma 4 dell'articolo 49 bis - ISMA Saturo:

“Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica e comunque tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno”;

al comma 4 dell'articolo 49 ter - IS MA CPA:

“Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modifichino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno”.

Evidenziato, altresì:

che oltre alle specificazioni da apportare per conformarsi alle prescrizioni poste dal decreto di non assoggettamento a VAS ed in prosieguo esplicitate, le proposte di modifica hanno ad oggetto il testo sopracitato degli articoli 49 bis e 49 ter e sono volte a corrispondere, almeno in parte, all'esigenza rappresentata da molti Comuni:

- a) di consentire una immediata operatività della norma, rimuovendo il vincolo derivante dal generale rinvio all'adeguamento delle indicazioni di livello puntuale del PTCP, a maggior ragione in quanto per tale adeguamento non era fissato alcun termine per i Comuni;
- b) di perseguire efficacemente l'importante obiettivo di innescare un diffuso aggiornamento della normativa degli strumenti urbanistici alla luce del nuovo regime di assetto paesistico territoriale introdotto dalla variante per la fascia costiera;

Rilevato:

che come già evidenziato relativamente alla procedura ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del direttore del Dipartimento Ambiente del 25 gennaio 2010, n. 38 e con decreto del dirigente del Settore V.I.A. del 29 marzo 2010, n. 670 - allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (fascicolo "Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità art. 12 D. Lgs. n. 152/2006" - Documento C) - la variante in oggetto è stata dichiarata non assoggettabile a VAS subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

che, in particolare, le modifiche/integrazioni agli elaborati grafici e normativi della variante, introdotte a seguito delle prescrizioni contenute nei sopracitati decreti del direttore del Dipartimento Ambiente 38/2010 e del dirigente Settore V.I.A. 670/2010 relativi alla procedura ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono:

- Deiva e Framura : SCHEDE N. 57-58, LETT. A, TAV. 34
- Laigueglia: SCHEDE N. 22, LETT. A, TAV. 56
- articolo 49 bis sostituzione di "degrado" con "degrado urbanistico"
- articolo 49 ter sostituzione di "strutture turistico-ricettive" con "nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale"
- articolo 49 ter, inserimento comma 3 bis: "Non è ammessa l'installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale";

che la non assoggettabilità della variante a VAS lascia impregiudicata la necessità delle pertinenti verifiche di natura ambientale sui singoli interventi ricadenti nelle aree oggetto della variante di cui trattasi, con particolare riferimento a quelle interessate da SIC o dalla rete Natura 2000 (si veda anche "Scheda di sintesi e modalità di recepimento" in fascicolo "Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di assoggettabilità articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni" - Documento C);

che, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni, si è provveduto con nota del 1° marzo 2011 alla trasmissione degli elaborati modificati al Settore competente per accettazione delle prescrizioni nei termini sopra indicati, riscontrata con nota dell'11 aprile 2011 del dirigente del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, e che si provvederà alla pubblicità del risultato della verifica di assoggettabilità, nonché alla pubblicazione per estratto sul BURL dei relativi decreti, contestualmente agli adempimenti di pubblicazione e pubblicità della variante in oggetto;

che, con riferimento ai contenuti della presente variante comportanti l'introduzione di quattro nuove norme di attuazione del PTCP, nei termini sopra indicati, riferiti ad ambiti territoriali in oggi circoscritti ai Comuni individuati nelle tabelle soprariportate, la Regione si riserva, con successiva iniziativa, nell'ambito dell'adozione del PTR o dell'adeguamento complessivo del PTCP, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni formulate dai Comuni, dalle Province e da altri soggetti, di estendere l'applicazione di tali nuovi regimi normativi anche ad altri ambiti territoriali in cui gli stessi risultino in concreto approvati, avuto riguardo all'evoluzione e alle attuali caratteristiche dei luoghi, in modo da consentire anche ai Comuni in oggi non interessati, in sede di PUC o di varianti al vigente strumento urbanistico generale, di avvalersi di tali nuovi regimi normativi;

che alla luce delle modifiche come sopra apportate si è provveduto all'adeguamento del fascicolo Relazione generale;

che, da ultimo, sono state apportate le seguenti due ulteriori correzioni agli elaborati di Piano, audite le associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni in data 4 aprile 2011 e sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale in data 4 aprile 2011:

- a) a fronte della sopracitata segnalazione del 21 marzo 2011 del dirigente del Settore Amministrazione Generale concernente le previsioni della variante sulla ex colonia di Marinella di proprietà regionale si è provveduto ad un parziale ripristino del regime ID-TR-TU originario, coordinandolo con le prescrizioni conseguenti al vincolo ministeriale apposto sull'immobile (vedi lettera A scheda 65 tav. 51, 52);
- b) a fronte della sopracitata nota del Comune di Rapallo del 16 giugno 2010 relativa alla interferenza del perimetro dell'area classificata PU del Golf di Rapallo con un progetto di riordino della viabilità si è provveduto ad una lieve modifica del perimetro dello stesso ripristinando il previgente regime TU al fine di eliminare la sovrapposizione (vedi lettera D scheda 49 tav. 26);

Dato atto, infine:

che a seguito dell'iter istruttorio in precedenza descritto, la variante al PTCP in approvazione è costituita dagli elaborati di seguito indicati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

1. relazione generale;
2. rapporto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione contenente:
 - articolo 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);
 - articolo 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - articolo 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - articolo 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);

4. serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano territoriale di coordinamento paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
5. fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede (schede n.1 – 65 relative alle varianti alle varianti e schede lettera A – E relative ad alcune rettifiche finalizzate ad eliminare incongruenze derivanti dalla trasposizioni cartografiche delle varianti al PTCP apportate dal Piano del Parco naturale regionale di Montemarcello – Magra approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 41/2001);

che per l'istruttoria tecnica della variante in oggetto sono stati usati materiali cartografici e fotografici appropriatamente aggiornati ed esaustivi, come ampiamente illustrato dai relatori nelle sedute del 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010, 16 febbraio 2011;

Dato atto che, a seguito di quattro sedute di illustrazione e discussione, il Comitato Tecnico Regionale in adunanza generale e la sezione per la pianificazione territoriale e paesistica hanno reso in data 4 agosto 2010, 14 e 21 settembre 2010 e 16 febbraio 2011 le proprie valutazioni favorevoli alla variante in oggetto;

Ritenuto che, in conformità al parere come sopra reso dal Comitato Tecnico Regionale, la variante in oggetto sia meritevole di approvazione, in quanto strumento idoneo a tutelare e valorizzare il paesaggio costiero ligure in coerenza sia con gli obiettivi e le azioni prefigurate dalla Convenzione Europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000, sia con l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sottoscritto in data 19 aprile 2001;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 21 aprile 2011 preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 27 luglio 2011;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

D E L I B E R A

di approvare la variante di salvaguardia della fascia costiera del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico composta dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:

1. relazione generale
2. rapporto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. fascicolo proposte di modifica alle Norme di Attuazione contenente:
 - articolo 49 bis Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa (IS MA Saturo);

- articolo 49 ter Insediamenti Sparsi – Regime normativo di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA);
 - articolo 79 bis Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia;
 - articolo 79 ter Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i comuni di Ospedaletti e Finale Ligure (Parco Costiero del Ponente);
4. serie di n. 30 Tavole in scala 1:25.000 (nn. 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61 e 62 del Piano territoriale di coordinamento paesistico) relative alle proposte di variante cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo (PROPOSTA DI VARIANTE);
 5. fascicolo contenente dettaglio in scala 1:10.000 delle varianti cartografiche delle indicazioni di livello locale, assetto insediativo, articolato in 70 schede (schede nn. 1-65 e schede lett. A, B, C, D, E);

di dare mandato agli Uffici regionali competenti in merito agli adempimenti di pubblicità dell'avvenuta approvazione della variante previsti dall'articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

TCB

- O M I S S I S -

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):

- presenti n. 32
 - votanti n. 31
 - voti favorevoli n. 21
 - voti contrari n. 10
 - astenuto n. 1

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.

IL PRESIDENTE
 (Rosario Monteleone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
 (Giacomo Conti)

MM/TCB